

(BUR2008017)

(1.1.0)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8547**Semplificazione amministrativa in attuazione della legge regionale 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 - Semplificazione di procedimenti per l'avvio di attività economiche - 3° provvedimento**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2007 n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» in particolare i seguenti commi dell' art. 5:

«1.1 procedimenti amministrativi relativi all' avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà dal proprietario dell' immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell' impresa che attesti la conformità alla regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti.»;

«2. in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di false attestazioni, ovvero di esecuzione difforme da quanto dichiarato, fermo restando quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 vengono meno e alle attività o interventi realizzati si applicano le disposizioni previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza di autorizzazione.»;

«3. La Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica il comma 1 e per tali procedimenti, nonché per quelli di cui all' art. 6, predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.»;

«7. Gli Enti Locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dal presente articolo.»;

Vista la legge regionale 2 aprile 2007 n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato» e richiamati i seguenti provvedimenti attuativi:

- la Circolare n. 1 I/SAN/2007 del 6 aprile 2007 «Prime indicazioni operative di carattere sanitario per l' applicazione della l.r. 2 aprile 2007 n. 8 "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato"»;
- la d.g.r. 30 maggio 2007 n. 4799 «L.r. n. 8/2007 "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato - Attuazione art. 6 comma 2"»;
- la Circolare n. 32/SAN/2007 del 18 ottobre 2007 «Indicazioni operative per la predisposizione e presentazione dei Piani integrati delle attività di prevenzione e dei controlli ex d.g.r. n. 4799/07»;

Vista la legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 «Disciplina regionale dell' agriturismo» e in particolare l' art. 5 che subordina l' esercizio dell' attività agrituristica alla presentazione della Dichiarazione di Avvio Attività (DAA) al Comune ove ha sede l' immobile destinato all' attività nonché il decreto della Direzione Generale Agricoltura del 17 giugno 2008, n. 6411 con il quale è stato approvato il modello DAA;

Richiamata la d.g.r. 3 aprile 2007 n. 4502 «Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali - Primo provvedimento di attuazione della l.r. n. 1/2007 - art. 5» che, oltre alla semplificazione dei procedimenti ivi individuati, ha altresì:

- specificato l' ambito di riferimento per l' applicazione della disciplina;
- individuato gli obiettivi perseguiti in attuazione della l.r. n. 1/2007;
- regolato l' immediato avvio dell' attività seguito dalla presentazione delle dichiarazioni sostitutive da parte dell' interessato, tra cui la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP);
- stabilito criteri e modalità operativi e per il raccordo tra gli uffici e le strutture competenti sul territorio e per il flusso informativo;

• disposto circa il coordinamento e il raccordo tematico dello sviluppo della sezione del portale regionale dedicata alle imprese;

Richiamata la d.g.r. 2 aprile 2008 n. 6919 «Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 - Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di attivitaeconomiche - 2° provvedimento»;

Richiamati, altresì, il decreto 24 aprile 2007 n. 4221 e il decreto 16 luglio 2008 n. 7813 che hanno approvato la modulistica unificata da utilizzare per le procedure semplificate cui alle sopra citate deliberazioni;

Dato atto che per le attività tecniche e di supporto per l'attuazione della l.r. n. 1/2007 è attivo un tavolo di lavoro per la semplificazione presso la Direzione Generale Presidenza, D.C. Programmazione Integrata, in relazione all'Obiettivo Straordinario Semplificazione;

Preso atto che a seguito dell'attività di verifica posta in essere dal suddetto tavolo, risulta possibile applicare la disciplina di semplificazione di cui all'art. 5 della l.r. 1/2007 e la dichiarazione DIAP ai seguenti procedimenti:

a) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolte in occasione di riunioni straordinarie di persone nell'ambito di manifestazioni temporanee di cui all'art. 12 della l.r. n. 30/2003, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, impianti ed attrezzature utilizzati;

b) attività di produzione di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione di latte fresco pastorizzato di alta qualità, ai sensi del d.m. 9 maggio 1991 n. 185;

Dato atto che qualora per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto a), sia necessario acquisire preventivamente le licenze stabilite dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) - artt. 68 e 69 e 80 - il rilascio delle stesse deve essere indicato nella DIAP;

Ritenuto, in base alle competenze regionali e alle disposizioni sopra richiamate e in attuazione dei principi di semplificazione, così come individuati dalla l.r. n. 1/2007 per la competitività del sistema delle imprese e del territorio della Lombardia:

• che in ordine ai procedimenti di cui alla presente deliberazione sussistano gli elementi per l'applicazione delle forme di semplificazione di cui all'art. 5 della l.r. n. 1/2007;

• di riconoscere efficacia immediata alla Dichiarazione di Inizio di Attività Produttiva (DIAP) da presentarsi ai sensi delle leggi regionali n. 1/2007 e n. 8/2007 e della d.g.r. 3 aprile 2007 n. 4502 con riferimento ai procedimenti di cui alla presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, in ragione delle stesse finalità di semplificazione, che per la modulistica in uso ai fini dichiarazione di avvio attività agrituristica (DAA) si debba procedere all'inserimento di tale modulistica nella DIAP, fermo restando le caratteristiche proprie della DAA come stabilite dalla citata l.r. 10/2007;

Dato atto che la modulistica relativa alla DIAP comprende il modello «B» concernente la dichiarazione di subingresso, cessazione, sospensione, ripresa delle attività economiche e cambiamento di ragione sociale delle stesse alle quali si applica la disciplina DIAP in esame;

Considerato, sempre in ottica di semplificazione, chiarire che il suddetto modello «B» deve essere utilizzato anche per tutte le altre attività commerciali tuttora disciplinate da autorizzazione amministrativa;

Ritenuto altresì, al fine di evitare difficoltà applicative ed aggravio burocratico alle imprese ed alle amministrazioni interessate, di disporre che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del presente provvedimento siano conclusi secondo la disciplina previgente;

Dato atto dell'attività svolta dal tavolo di lavoro per la semplificazione attivato presso la Direzione Generale Presidenza, D.C. Programmazione Integrata, in relazione all'Obiettivo Straordinario Semplificazione, in cui sono rappresentate le Direzioni Generali coinvolte ed ANCI Lombardia, in ordine a quanto disposto con la presente deliberazione;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 commi 1, 2, 3 e 7 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1, che la presen-

tazione di dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP) sostituisce le autorizzazioni e ha efficacia immediata con riferimento ai procedimenti amministrativi riguardanti:

a) l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone nell'ambito di manifestazioni temporanee di cui all'art. 12 della l.r. n. 30/2003;

b) l'attività di produzione di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione di latte fresco pastorizzato di alta qualità, di cui al d.m. 9 maggio 1991 n. 185;

2. di dare atto che, per le attività di cui al punto 1, resta fermo il rispetto dei seguenti requisiti:

a) igienico-sanitari per i locali o le aree in cui le attività sono svolte;

b) previsti dalla normativa in materia di sicurezza alimentare;

e) previsti per la sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.

3. di disporre che:

a) la DIAP di cui al punto 1 assolve l'obbligo della notifica, ai fini della registrazione da parte della competente ASL, in conformità a quanto previsto dai Regolamenti (CE) 852-853-854-882/2004 in materia di sicurezza alimentare;

b) laddove lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto la), sia subordinato al rilascio delle licenze stabilite dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) - artt. 68 e 69 e 80 - tale rilascio deve essere indicato nella DIAP;

e) le dichiarazioni di cui al punto 1, anche in relazione a fattispecie di subingresso nelle medesime attività indicate o comunque nell'ambito di fatti modificativi dell'attività sono presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive comunale il quale provvede ad inviarmi copia alle altre amministrazioni coinvolte ed interessate nel procedimento, che con il medesimo Sportello Unico dovranno rapportarsi per ogni comunicazione all'utente inerente il procedimento unico oggetto di dichiarazione;

d) i procedimenti amministrativi di cui al punto 1. in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui alla presente deliberazione, sono condotti a compimento secondo le disposizioni previgenti;

4. di disporre che il modello «B» di cui al decreto 16 luglio 2008, n. 7813 deve essere utilizzato anche per tutte le altre attività commerciali tuttora disciplinate da autorizzazione amministrativa;

5. il Direttore Centrale Programmazione Integrata - sentiti i Direttori Generali competenti in materia - adegua la modulistica di cui al decreto 16 luglio 2008 n. 7813 entro 30 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione con proprio decreto, procedendo nel contempo alla razionalizzazione del modello di Dichiarazione di Avvio Attività (DAA) agrituristica, approvata con decreto della Direzione Generale Agricoltura del 17 giugno 2008, n. 6411 con il modello DIAP. L'applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione del decreto e della modulistica adeguata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. La modulistica resta disponibile per l'utilizzo e la compilazione all'indirizzo internetwww.regione.Lombardia.it.

6. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni